

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Il credito R&S nel settore del tessile e della moda***

di Debora Reverberi

Tra le **attività ammissibili alla disciplina del credito d'imposta R&S** di cui al **D.L. 145/2013**, convertito con modificazioni dalla L. 9/2014 e integralmente sostituito dall'[articolo 1, comma 35, L. 190/2014](#), (c.d. Legge di Stabilità 2015), **possono rientrare, in particolare, quelle effettuate dalle imprese appartenenti ai settori del tessile e della moda.**

**In ogni settore di attività industriale, infatti, sono potenzialmente ravvisabili processi innovativi**, con caratteristiche proprie e specificità che rendono complessa la valutazione tecnica di riconducibilità al credito R&S.

**I comparti produttivi del tessile e della moda** sono peculiari sotto il profilo della R&S, in quanto **caratterizzati dall'esigenza di realizzare costantemente investimenti in prodotti nuovi o significativamente migliorati o modificati** per mantenere un adeguato livello di competitività sul mercato.

Pertanto **il Mise, nella [circolare n. 46586 del 16.04.2009](#), ha condotto una valutazione di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività che involgono il processo di ideazione e creazione del campionario o della collezione** nel settore del tessile e della moda.

**Le indicazioni contenute nella menzionata circolare**, originariamente concepite nell'ambito della precedente disciplina agevolativa valevole nel triennio 2007-2009 e disciplinata dalla **L. 296/2006** (Legge finanziaria 2007), **risultano applicabili anche all'attuale disciplina del credito R&S**, in virtù dell'espresso rimando contenuto nella [circolare AdE 5/E/2016](#).

**Le definizioni di attività di R&S dell'[articolo 3, comma 4, D.L. 145/2013](#)**, che ricalcano quelle contenute al paragrafo 1.3, punto 15, della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27.06.2014 recante la "*Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*", **premiano lo sforzo innovativo imprenditoriale orientato allo sviluppo e alla creazione di un prodotto nuovo o significativamente migliorato o modificato, accrescendo la competitività del sistema.**

Sono invece **espressamente escluse dalle attività di R&S agevolabili**, in base all'**articolo 3, comma 5, D.L. 145/2013**, le **modifiche ordinarie o periodiche** apportate a **prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni corso**, anche nel caso in cui producano miglioramenti.

Inoltre sono **escluse dall'agevolazione le fasi di R&S relative ad attività ordinarie**

**caratteristiche del settore e successive allo sviluppo pre-competitivo.**

Nello specifico settore produttivo del tessile e della moda **la novità o il significativo miglioramento si traducono nell'introduzione di prodotti tessili e di abbigliamento dalle seguenti caratteristiche tecniche:**

- **nuove o notevolmente migliorate per la scienza**, ivi intendendo un'originalità o un miglioramento significativo **in termini assoluti**;
- **nuove o notevolmente migliorate per il mercato**, ivi intendendo un'originale o notevolmente migliorata **combinazione di prodotti tessili nuovi**.

**Il requisito di novità** calato nel settore del tessile e della moda potrà ad esempio concretizzarsi in relazione ai seguenti **elementi caratterizzanti le nuove collezioni rispetto alle precedenti:**

- **materiali utilizzati**;
- **combinazione dei tessuti**;
- **disegni**;
- **forme**;
- **colori**.

**Non rappresentano novità, modifiche o miglioramenti significativi i meri ampliamenti di una gamma di prodotti esistenti tramite aggiunta di un singolo prodotto o modifica esclusiva dei colori proposti o di un solo dettaglio**, in quanto configurabili come modifiche ordinarie escluse dal credito d'imposta.

Risulta dunque **necessario individuare**, nel processo di realizzazione del campionario e delle collezioni, **l'insieme di attività di R&S direttamente collegate alla creazione del prodotto nuovo o notevolmente migliorato o modificato**.

A monte di tale processo sono **certamente ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca industriale finalizzate all'innovazione dei materiali e delle tecniche di lavorazione**.

All'interno del **processo di realizzazione del campionario e delle collezioni sono distinguibili di prassi cinque fasi**, di cui **le prime due astrattamente riferibili alle attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale:**

Fasi di attività		Inquadramento
1)	ricerca ed ideazione estetica	Attività di R&S
2)	realizzazione dei prototipi	
3)	preparazione del campionario e delle collezioni	Attività di sviluppo competitivo
4)	promozione del campionario	

5) gestione del magazzino campioni

**Sono dunque ammissibili i costi, inquadrabili nelle categorie dell'articolo 3, comma 6, D.L. 145/2013, sostenuti nelle fasi di realizzazione del contenuto innovativo di un campionario o della collezione e per la realizzazione dei prototipi.**

In risposta alle domande di approfondimento pubblicate sul proprio sito istituzionale il 29.09.2017, **il Mise ha riconosciuto l'estensione della riconducibilità al credito d'imposta delle attività di ricerca ed ideazione estetica e realizzazione dei prototipi anche ad altri settori afferenti alla produzione creativa**, quali secondo un'elencazione non esaustiva i seguenti:

- calzature;
- occhiali;
- gioielleria;
- ceramica.

